

Consiglio Regionale della Campania

CORECOM

CONVENZIONE

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la Campania (successivamente Co.Re.Com.), in persona del Presidente p.t., dr. Domenico Falco, con sede presso il Co.Re.Com. (P.IVA.: 80051460634)

F

L'Ordine professionale Organismo di mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (successivamente COA Napoli), in persona del Presidente p.t., avv. Antonio Tafuri, con sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (P.IVA.: 80013690633)

«per l'affidamento al COA Napoli, dell'incarico di individuare tra i professionisti iscrìtti ed in possesso dell'abilitazione per la mediazione, coloro che sono disponibili per la realizzazione delle attività professionali di supporto tecnico al CORECOM per le attività di conciliazione e di definizione, che sono realizzate secondo le procedure su piattaforma telematica conciliaweb, stabilite dalla deliberazione dell'AGCOM n. 339/18/CONS.»

§§

PREMESSO CHE:

- il Co.Re.Com. in applicazione della deliberazione AGCOM n. 339/18/CONS. e suo allegato "A", ha avviato, a far data dal mese di luglio 2018, la "nuova" piattaforma telematica di gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, denominata conciliaWeb, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato "A" della predetta deliberazione AGCOM;
- tuttora risultano pendenti migliaia di procedimenti di conciliazione e di definizione attivate sulla piattaforma *conciliaweb*, in conseguenza della carenza di organico di personale del ruolo del Consiglio regionale assegnato al CORECOM per la realizzazione di tali attività;
- in considerazione del rilevante arretrato maturatesi sulla piattaforma *conciliaweb* e dei termini entro cui detti procedimenti devono concludersi come stabiliti dalle deliberazioni in materia adottate da AGCOM e, tenendo conto dell'attuale scarsa dotazione organica del Co.Re.Com. (allo stato solo 3 funzionari), si sono attivati incontri tra il Co.Re.Com. e il COA di Napoli, per verificare la possibilità di impegnare alcuni dei professionisti iscritti al richiamato Ordine professionale per il supporto tecnico al CORECOM Campania per la realizzazione delle attività di conciliazione e di definizione pendenti sulla piattaforma *conciliaweb*;
- il COA di Napoli ha riscontrato favorevolmente la proposta del Co.Re.Com. Campania

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

- 1. Il Co.Re.Com. affida al COA di Napoli, che accetta, l'incarico di individuare tra i professionisti iscritti ed in possesso dell'abilitazione per la mediazione, coloro che sono disponibili per la realizzazione delle attività professionali di supporto tecnico al CORECOM per le attività di conciliazione e di definizione.
- 2. A tal fine, il COA di Napoli si impegna a comunicare, antro trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco dei nominativi dei professionisti iscritti, in possesso dell'abilitazione per la mediazione, che sono disponibili per l'attività professionale di supporto tecnico per le procedure di conciliazione e di definizione di competenza del CORECOM Campania, su piattaforma telematica Conciliaweb.
- 3. La quantità di pratiche attribuita dal CORECOM Campania, quale carico di lavoro, ad ogni singolo iscritto al predetto COA di Napoli, rientra nella discrezionalità organizzativa del CORECOM Campania. In ogni caso, viene seguito il criterio della rotazione degli incarichi.
- 4. Per l'attività di supporto per ogni singola pratica, comunque conclusa, è riconosciuta al professionista la somma di euro tredici/00 (euro 13,00) più iva ed oneri previsti ex lege.
- 5. Ogni singolo iscritto fatturerà al COA di Napoli a conclusione complessiva degli incarichi di supporto tecnico attribuito dal CORECOM Campania.
- 6. Il COA di Napoli provvederà ad emettere fattura complessiva, rispetto agli incarichi di supporto tecnico per le conciliazioni e definizioni conferite ai propri iscritti, al Co.Re.Com. Campania che sarà liquidata entro sessanta giorni.

ART. 3 - Modalità dell'Affidamento diretto

L'affidamento di cui all'art. 1 è realizzato, previa adozione di deliberazione del Co.Re.Com. e successiva determinazione dirigenziale, a valere esclusivamente sulle risorse finanziarie che AGCOM ha trasferito al CORECOM Campania per l'espletamento delle funzioni delegate, giusta convenzione del 2017 sottoscritta con il Consiglio regionale della Campania, nonché con riferimento al principio di diritto deliberato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG del 28 settembre 2017, per il quale si è ammesso l'esclusione dal computo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, delle somme ricevute dai CORECOM da parte dell'AGCOM per le funzioni delegate, ove impiegate per la stipula di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, purché non vengano utilizzate risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, che vi sia assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale e che la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare delle deleghe e dei relativi finanziamenti.

ART. 4 - Modalità di realizzazione delle attività di conciliazione e definizione

1. Le prestazioni professionali per il supporto tecnico per le attività di conciliazione e definizione dei singoli iscritti al COA di Napoli, sono svolte prevalentemente presso gli uffici del Co.Re.Com., con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola F8, piano terzo, nelle date ed orari dallo stesso previamente comunicate ad ogni professionista.

2. Ogni professionista si impegna a dichiarare l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi.

2

vui. Soulle

- 3. Le pratiche affidate ai professionisti per i loro supporto tecnico possono concentrarsi anche nella stessa giornata, purché realizzate nello spazio orario individuato dal Co.Re.Com.
- 4. Il Co.Re.Com. garantisce ad ogni professionista assistenza e supporto logistico; parimenti saranno fomiti ad ogni professionista gli strumenti (anche informatici) necessari per la realizzazione delle attività di supporto tecnico, ad esclusione del token necessario per l'accesso alla piattaforma telematica Conciliaweb, le cui caratteristiche tecniche saranno comunicate ad ogni singolo professionista.

ART. 5 - Assicurazioni

- 1. Il COA di Napoli provvederà alla copertura assicurativa di legge dei propri iscritti che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede Co.Re.Com. di esecuzione delle attività di supporto tecnico per le conciliazioni e definizioni.
- 2. Il Co.Re.Com. comunicherà, comunque, all'Amministrazione del Consiglio regionale della Campania, ai fini della copertura assicurativa generale già prevista per gli ospiti terzi, i nominativi dei professionisti che frequenteranno gli uffici del Co.Re.Com.

ART. 6 - Sicurezza

I professionisti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

ART. 7 - Trattamento dati e privacy

- 1. Il COA di Napoli, con la sottoscrizione della presente convenzione, presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati del Co.Re.Com. e del Consiglio regionale della Campania; questi potrà inoltre fornire gli stessi a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione e in applicazione delle norme in materia di diritto di accesso ex legge 241/1990.
- 2. Il COA di Napoli dichiara altresì di essere stato informato dal Co.Re.Com. dei diritti riconosciutigli dall'art.13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

ART. 8 - Risoluzione

1. La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione della convenzione medesima, in occasione di controlli da parte di organismi previsti dalla legge.

2. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione sono demandate al

competente giudice ordinario.

L.A.S.	

DATA

CORECOM CAMPANIA
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco

COA DI NAPOLI IL PRESIDENTE Avv. Antonio Tafuri